DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 22 dicembre 1972

che autorizza la Repubblica francese a differire l'applicazione dei dazi della tariffa doganale comune per le patate da semina

(Il testo in lingua francese è il solo facente fede)

(72/459/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 26,

considerando che la Repubblica francese ha sollecitato l'autorizzazione a differire l'applicazione della tariffa doganale comune per le patate da semina ;

considerando che, conformemente alle disposizioni dell'articolo 23, paragrafo 3, del trattato, gli Stati membri dovrebbero applicare integralmente a partire dal 1° gennaio 1970 i dazi della tariffa doganale comune, in particolare per quanto concerne le patate da semina ;

considerando tuttavia che la Repubblica francese è stata autorizzata, con decisione della Commissione del 22 dicembre 1971 [1], a continuare ad applicare durante l'anno 1972 gli stessi dazi che applicava alla data del 31 dicembre 1969 ;

considerando che l'applicazione dei dazi della tariffa doganale comune a partire dal 1° gennaio 1973, a causa di rischi di un sostanziale incremento delle importazioni provenienti dai paesi terzi e nell'assenza di un'organizzazione comune dei mercati per i prodotti di cui trattasi, avrebbe l'effetto di aggravare le difficoltà attualmente riscontrate in Francia ; che nella fattispecie si tratta di prodotti agricoli sensibili per i quali si son dovute applicare le disposizioni dell'articolo 44 del trattato ; che, in attesa dell'attuazione di una tale organizzazione dei mercati, è opportuno autorizzare la Repubblica francese a decorrere dal 1° gennaio 1973 a continuare ad applicare a detti prodotti importati dai paesi terzi il dazio applicato in data 31 dicembre 1969, ridotto, conformemente all'accordo sottoscritto a conclusione degli ultimi negoziati in seno al GATT ;

considerando che l'applicazione di una misura di deroga, qual è l'autorizzazione prevista dall'articolo 26 del trattato, può essere accordata soltanto per un periodo limitato ; che è pertanto opportuno limitare la validità dell'autorizzazione concessa ai sensi dell'articolo 26 sino alla data di applicazione di misure di organizzazione comune dei mercati per i prodotti considerati e, al più tardi, sino al 31 dicembre 1973 ;

considerando che le importazioni in Francia di questi prodotti in provenienza dai paesi terzi non rappresentano più del 5 % del valore globale delle importazioni in provenienza da detti paesi effettuate da tale paese nell'ultimo anno per il quale sono disponibili dati statistici,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE :

Articolo 1

A decorrere dal 1° gennaio 1973, fino all'applicazione di misure di organizzazione comune dei mercati per le patate da semina e al più tardi fino al 31 dicembre 1973, la Repubblica francese è autorizzata a continuare ad applicare ai prodotti menzionati in allegato il dazio doganale da essa applicato in data 1° gennaio 1957 ravvicinato, conformemente all'articolo 23, paragrafo 1, lettera c), del trattato, al dazio della tariffa doganale comune, diminuito delle riduzioni consentite conformemente agli ultimi negoziati in seno al GATT.

Articolo 2

La Repubblica francese è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 22 dicembre 1972.

Per la Commissione

Il Presidente

S. L. MANSHOLT

[1] GU n. L 14 del 18. 1. 1972, pag. 12.

ALLEGATO

N. della tariffa doganale comune	Designazione delle merci
07.01	Ortaggi e piante mangerecce, freschi o refrigerati A. Patate : I. da semina (a)

(a) Sono ammesse in questa sottovoce subordinatamente alle condizioni da stabilire dalle autorità competenti.